



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

REGOLAMENTO INTERNO

**Prova Finale per il Conseguimento del titolo di Laurea Magistrale
in Medicina e Chirurgia (LM-41)**

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 10/12/2024

Art.1

(Finalità del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del Regolamento Quadro di Ateneo (D.P. n.19 dell'8 Gennaio 2024), del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento per la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea triennale o magistrale (approvato nell'Adunanza del Senato Accademico del 6 maggio 2025) le modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed integra il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia LM-41 (esitato dal Senato accademico il 19.12.22 e approvato con integrazioni con D.P. 328 del 31.12.2022).

Art.2

(Prova finale per il conseguimento del titolo)

Per il conseguimento del titolo di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, lo studente deve superare una prova finale che si svolge nei periodi indicati dal calendario accademico.

La prova finale consiste nella produzione e discussione di una tesi davanti ad una Commissione di laurea appositamente formata e nominata. Le commissioni per la prova finale di laurea in Medicina e Chirurgia sono composte da almeno 5 membri di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo. È inoltre prevista la partecipazione di un rappresentante dell'Ordine professionale di riferimento ai sensi del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233. Presidente della Commissione è il componente professore ordinario coordinatore del CdS o, in sua mancanza, il componente professore ordinario più anziano nel ruolo. In assenza di un professore ordinario, la commissione è presieduta dal componente coordinatore del CdS anche se associato, ovvero in mancanza da altro componente professore associato.

Art.3

(Caratteristiche della tesi finale di laurea)

La prova finale si basa sulla produzione e discussione pubblica di una tesi che consiste in una elaborazione tematica che abbia carattere di originalità nell'ambito del settore

scientifico disciplinare di riferimento, e che dimostri la capacità dello studente candidato di applicare le metodologie della ricerca accademica anche in continuità con ricerche e studi precedenti. La tesi può avere prevalente forma scritta, digitale, grafica, comunque di documentazione dell'attività svolta. Essa potrà essere redatta anche in lingua inglese.

Lo studente concorda, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di un docente relatore afferente ad un settore scientifico-disciplinare previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Può essere previsto l'eventuale coinvolgimento di un correlatore, scelto su proposta del relatore tra i docenti dell'Ateneo o di altre Università, nonché tra studiosi e soggetti esterni in possesso di particolare qualificazione, stabilendone anche le eventuali ulteriori caratteristiche, compiti e funzioni. Su istanza del relatore, il Consiglio del Corso di studio delibera sull'eventuale coinvolgimento di correlatori diversi dai docenti del Corso di studio e/o dell'Ateneo.

Art.4

(Modalità per l'Accesso alla Prova Finale)

Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo status di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta alla Direzione Generale dell'Università attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova finale.

Lo studente che intende svolgere la tesi deve avanzare domanda a un docente di ruolo (professore o ricercatore) afferente al Corso di Laurea, che assume la funzione di relatore. In caso di indisponibilità da parte dei docenti, tramite istanza lo studente può rivolgersi al Coordinatore del Corso di Studio, il quale, tenuto conto dell'impegno didattico dei docenti, designa un relatore assicurando che attribuzioni e responsabilità dei laureandi siano ripartite equamente fra i docenti medesimi.

Nel caso in cui il docente relatore non fosse più nelle condizioni di assolvere alle sue funzioni, il ruolo di relatore verrà assunto da un docente afferente al medesimo settore scientifico-disciplinare o da un docente designato dal Coordinatore del Corso di Studio.

Art.5

(Determinazione del Voto Finale di Laurea)

La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi ed allo svolgimento della prova finale. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110.

Il voto finale di laurea è il risultato della somma dei seguenti tre punteggi:

- a. Un punteggio, espresso in centodecimi, pari alla media dei voti conseguiti in ciascun esame di profitto del Corso di laurea ponderata per il numero di CFU attribuiti all'insegnamento a cui si riferisce l'esame di profitto (di seguito denominato "votazione iniziale - base"). In tale computo sono esclusi gli esami la cui valutazione è espressa con una idoneità.

b. Un punteggio attribuito dalla Commissione e relativo alla valutazione della tesi (di seguito “valutazione della Commissione).

c. Un punteggio attribuito per attività e/o esperienze svolte dallo studente e registrate in carriera (di seguito “premialità”). La Commissione valuta l’attribuzione dei punteggi di cui alla lettera c. sulla base della documentazione trasmessa dall’amministrazione dell’Ateneo.

La somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere b. e c. non può comunque superare gli 11 punti. La tabella seguente sintetizza l’attribuzione dei punteggi per la Laurea in Medicina e Chirurgia.

PARAMETRI	PUNTEGGIO
a) VOTAZIONE INIZIALE (BASE) Media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto escluse le idoneità. Dovranno essere considerati anche i voti derivanti da esami conseguiti in discipline indicate come insegnamenti a scelta relativi al piano di studi.	Minimo 66 Massimo 110 punti
B) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE - Tesi (valutazione della tipologia della tesi e della qualità della ricerca, qualità della presentazione, padronanza dell’argomento ed abilità nella discussione, stesura in lingua inglese);	Fino a 7 punti
a) PREMIALITA’ - Numero di lodi - Altri titoli validi	Fino a 7 punti ≥ 3 lodi 1 punto ≥ 6 lodi 2 punti Partecipazione a programmi di scambio internazionale o esperienze formative o di tirocinio all’estero: Periodo ≥ 3 mesi 1 punto Periodo ≥ 6 mesi 3 punti Completamento degli studi entro la durata legale del Corso di laurea 1 punto A discrezione della Commissione: Partecipazione ad almeno 12 attività seminariali organizzate dal CdL 1 punto

La Commissione all’unanimità può concedere la lode allo studente il cui voto finale di laurea è pari a 110/110 e la cui votazione iniziale non sia inferiore a 103/110.

Dello svolgimento e dell’esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

Per tesi su argomenti di particolare rilevanza e in relazione ai risultati conseguiti, il relatore può richiedere alla Commissione l’attribuzione di una ulteriore menzione “alla tesi”, deliberata all’unanimità. Tale menzione può essere richiesta soltanto per i laureandi che raggiungono un voto finale di laurea pari a 110 e lode e la cui votazione iniziale di carriera non sia inferiore a 103/110.

La Commissione all'unanimità ha facoltà di assegnare una menzione "alla carriera" ai laureandi, la cui votazione iniziale non sia inferiore a 107/110, il cui voto finale di laurea sia di 110 e lode e che abbiano completato gli studi nella durata legale del corso di studio.

Le eventuali menzioni sono appositamente annotate nel verbale della seduta per il conseguimento del titolo finale e il Presidente della Commissione ne dà pubblica lettura all'atto della proclamazione del candidato.

Art.6

(Approvazione e modifiche)

Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, si intende immediatamente adottato all'atto della deliberazione. Successive modifiche o integrazioni potranno essere inserite nel presente Regolamento se approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Art.7

(Pubblicità ed informazione)

Il Senato Accademico assolve ai doveri di pubblicità degli atti rendendo disponibili per la consultazione, secondo le norme di legge, i verbali delle proprie adunanze.

Art.8

(Validità e limiti)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore", nonché le disposizioni di legge applicabili.